



# COMUNE DI TACENO

(Provincia di Lecco)

## Ordinanza n. 08/2019

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA - CHIUSURA TEMPORANEA VIA A. MANZONI.**

### IL SINDACO

**preso atto** della richiesta presentata in data 5.7.2019 protocollo n° 2635, dal Geom. Falco Giuseppe Ivan, in qualità di tecnico incaricato dalla Sig.ra Sala Cherubina, nata a Taceno il 27.9.1925 C.F. SLA CRB 25P 67L022M, di chiusura al traffico veicolare della Via comunale A. Manzoni, allo scopo di poter eseguire opere di finitura per allacciamento gas e acqua a servizio del fabbricato identificato catastalmente con il mappale n° 124/501 e localizzato in Via Manzoni, 3, per il giorno venerdì **12 luglio 2019 dalle ore 8,00 alle ore 17,00**;

**considerata** la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e sosta ai veicoli sulla strada comunale Via A. Manzoni, al fine di consentire all'impresa incaricata l'esecuzione dei lavori;

**visto** che i suddetti lavori avranno luogo venerdì 12 luglio 2019 dalle ore 08.00 alle ore 17.00;

**ravvisata** la necessità, per esigenze di carattere tecnico, di provvedere attraverso l'emanazione di apposito atto interdittivo;

#### visti:

- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992, recante "Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

### ORDINA

per quanto espresso in premessa, a tutte le categorie di veicoli

### **IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA SULLA VIA COMUNALE VIA A. MANZONI**

### **VENERDÌ 12 LUGLIO 2019 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.00**

per lavori di finitura allaccio gas e acqua

#### demanda

l'esecuzione per fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza agli Organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada;

#### avverte

che chiunque violasse le disposizioni di questa Ordinanza sarà soggetto all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla disciplina vigente, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata;

#### dispone

1. che L'impresa esecutrice dei lavori provveda al posizionamento della segnaletica che dovrà essere posizionata in conformità al vigente Codice della Strada e mantenuta in efficienza dall'Impresa che resta unica responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o a cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza o mancanza dei segnali stessi;
2. è fatto obbligo a chiunque di osservare questa ordinanza; i contravventori saranno puniti a norma di legge;

#### comunica

1. che la presente sarà resa estensibile mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
2. che contro questo atto provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dall'adozione:
  - al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, c. 3, del D.Lgs. 285/1992, da presentarsi con le formalità prescritte dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 495/1992;
  - al T.A.R., ai sensi del D.Lgs. 104/2010;

in alternativa, può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione.

Taceno, 9 luglio 2019

Il Sindaco  
F.to Nogara Alberto